



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Originale

Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE n.° 24 del 28/11/2022

OGGETTO :

**COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO
2022**

L'anno **2022** addì **ventotto** del mese di **novembre** nella sede comunale.

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

- la deliberazione consiliare n. 7 del 28.3.2022, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione giuntale n. 25 del 28.03.2021, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022 unitamente al Piano della Performance e al Piano degli Obiettivi 2022;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera giuntale n. 57 del 15.11.2022, avente per oggetto: "Personale non dirigente, fondo risorse decentrate per l'anno 2022. Costituzione delegazione trattante di parte datoriale, indirizzi per la costituzione, parte variabile e direttive per la contrattazione decentrata integrativa", con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

PREMESSO che il Comune ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale rispetto alla media sostenuta nel triennio 2011/2013;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Personale;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e, in particolare, la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

CONSIDERATO che:

- l'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **12.243,61**;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64, CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 390,63. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), CCNL 22.5.2018, si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **499,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così

come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

TENUTO CONTO che il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2022 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 e, pertanto, in attuazione convertito nella L. n. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, D. Lgs. n. 75/2017 deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018 per € **610,71**;

CONSIDERATO che l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

CONSIDERATO ancora che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € **12.922,43**, vincolate per PEO attive e indennità di comparto;

PRESO ATTO che:

- è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67, comma 3, lett. e, CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del lavoro straordinario anno precedente (non soggette a vincolo);
- è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 68, comma 1, ultimo periodo, delle eventuali risorse residui di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti;

RITENUTO, pertanto, di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, delle risorse derivanti dai risparmi risultanti a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario, pari ad € **1.368,52**;
- iscrizione risorse residui di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, pari ad € **168,55**;

CONSIDERATO che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad € **1.537,07**;

VISTA la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

VISTA la Circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni permanenti per personale cessato (art. 1 comma 456 L.147/2013) e pertanto deve essere applicata la riduzione, pari a € **881,65**;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

TENUTO CONTO che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00;

PERTANTO l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, risulta pari a € **14.459,50**, di cui € **12.201,15** soggette al limite 2016;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € **12.748,17**;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2022, per le risorse soggette al limite (con esclusione delle voci di cui art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), che risulta pari a € **12.201,15**;

PRESO ATTO che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. n. 75/2017) non deve essere decurtato;

CONSIDERATO che le quote relative all'indennità di comparto e ai differenziali PEO, pur rientrando nel fondo, sono state impegnate ai singoli capitoli di bilancio, poiché liquidate mensilmente con gli stipendi;

RITENUTO, nel contempo, procedere all'assunzione di formale impegno della quota distribuibile, pari ad € **1.383,33**;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022/2024, e con deliberazione di G.C. n. 25 del 28/3/2022 il relativo PEG;

VISTE le disponibilità ai seguenti cap. PEG 2164/3, 2164/1, 2164/2;

DATO ATTO che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 14/1/2013;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore;
- e) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D. Lgs. 267/2000;
- f) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vische, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/1/2014;
- g) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- h) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);

i) la spesa diverrà esigibile entro 2022;

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2022;

VISTO, inoltre, l'allegato parere preventivo favorevole espresso dal revisore dei conti n. 14 del 22/11/2022;

CONSIDERATO che con l'adozione dell'atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con il bilancio di D previsione, con i singoli atti deliberativi, al fine di perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali dell'ente;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore e che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 24/6/2022 di nomina del responsabile servizio personale con i poteri ad assumere atti di gestione;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI COSTITUIRE il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. DI APPLICARE l'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. DI APPLICARE l'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*), che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. DI COSTITUIRE il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 per un importo pari ad **€ 14.459,50**;
5. DI SOTTRARRE dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 13.466,00**;
6. DI CONFERMARE il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2022 per un importo pari ad **€ 3.246,48**;
7. DI DARE ATTO che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 al personale Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
8. DI DARE, INOLTRE, ATTO che le quote relative all'indennità di comparto e ai differenziali PEO, pur rientrando nel fondo, sono state impegnate ai singoli capitoli di bilancio, poiché liquidate mensilmente con gli stipendi;
9. DI PROCEDERE, all'assunzione di formale impegno di spesa della quota distribuibile, pari ad **€ 993,50**;
10. DI IMPUTARE, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile entro il 2022, nella maniera seguente:

€ 993,50

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 – Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente

Cap. PEG 2164/3 “FES produttività”

€ 236,45 per CPDEL 23,80 %

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 – Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente

Cap. PEG 2164/1 “CPDEL FES”

€ 84,48 per IRAP 8,50%

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 – Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’ente

Cap. PEG 2164/2 “IRAP FES”

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/3/2022, mentre con deliberazione di G.C. n. 25 del 28/3/2022 è stato approvato il relativo PEG, ove sono allocate le volute disponibilità;

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;
12. DI TRASMETTERE la presente alle organizzazioni sindacali territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il dott. Eugenio VITERBO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9837501 o posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.vische.to.it

Il Responsabile del Servizio
VITERBO Dr. Eugenio

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma v, decreto legge n.267/2000

			Cod MECC					
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroag g	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2022	227	01101	101	120	2164	3	993,50
	2022	242	01101	101	120	2164	1	236,45
	2022	243	01101	102	120	2164	2	84,48

Vische, lì 28/11/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
BARO EMANUELA**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/11/2022.

Vische, lì 28/11/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VITERBO Dr. Eugenio**
